

REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO 26 AGOSTO 1997, N. 4:

L.R. 31.5.1994, n. 30 art. 35, 1° comma «Regolamento regionale per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana il presente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 30/1994, gli allevamenti di fauna selvatica scopo alimentare, ornamentale, amatoriale ripopolamento venatorio si costituiscono nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, su presentazione alla Provincia competente della seguente documentazione:

- a) atto comprovante la titolarità d'imprenditore agricolo del richiedente;
- b) piano produttivo indicante la localizzazione e tipologia dell'allevamento, strutture dotazione e tecniche d'allevamento, quantità e specie animali da allevare, provenienza riproduttori;
- c) dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme sanitarie vigenti.

2. In assenza del requisito di cui al punto a) del precedente comma, la richiesta è soggetta ad autorizzazione della provincia.

Art. 2

1. La richiesta d'autorizzazione dell'allevamento di fauna selvatica, in carta legale deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) cartografia, in scala 1: 2.000, dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
- b) atti comprovanti il titolo di proprietà / conduzione dei fondi inclusi nell'area d'allevamento;
- c) elenchi catastali e qualità colturale dei terreni sui quali s'intende attuare l'allevamento;
- d) dichiarazione, rilasciata dal Sindaco competente, di rispondenza dell'allevamento alle norme sanitarie vigenti;
- e) relazione contenente l'indicazione del numero e specie animale da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste e relative tecniche d'allevamento.

2. La documentazione di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma è sostituita dall'indicazione del luogo di detenzione degli animali qualora gli stessi siano allevati a scopo amatoriale ed ornamentale.

3. La Provincia, nel provvedimento d'autorizzazione, indica le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo d'allevamento, la superficie dell'area interessata/luogo di detenzione degli animali e la durata dell'autorizzazione che non può essere inferiore a cinque anni, rinnovabile su specifica richiesta del titolare.

4. Il titolare decade da ogni suo diritto relativo all'autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiederne il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza.

5. La costituzione di un allevamento di fauna selvatica, a scopo alimentare o per ripopolamento venatorio, all'interno di un'area protetta è attuata nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in dette aree.

Art. 3

1. La Provincia ha l'obbligo di controlli, con periodicità almeno biennale, su tutti gli impianti d'allevamento autorizzati.
2. I controlli sanitari degli allevamenti sono affidati al Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale competente che vi provvede con cadenza almeno annuale.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve consentire, agli incaricati dell'osservanza del presente regolamento, l'ispezione delle strutture/locali adibiti all'allevamento, nonché la visione dei documenti previsti per la gestione nel successivo art. 4.
4. All'interno degli allevamenti di fauna selvatica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 4

1. A cura dei titolari degli allevamenti **esclusi quelli a scopo amatoriale ed ornamentale**, deve essere tenuto un registro, vidimate dalle Province, nel quale devono essere annotati tutti i dati relativi:
 - all'iniziale consistenza numerica dei riproduttori, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite ed alle cessioni/trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati nonché copia della certificazione sanitaria dei capi venduti ;
 - agli interventi sanitari e immunizzanti praticati, da parte del sanitario che li ha prescritti;
 - agli esiti dei controlli sanitari ed amministrativi eseguiti;
2. Le Province, previa diffida, dispongono la revoca dell'autorizzazione per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti.

Art. 5

1. I confini perimetrali degli allevamenti, salvo quelli a scopo ornamentale ed amatoriale, sono segnalati, a cura ed a spese del titolare, da tabelle recanti la scritta «Divieto di caccia» e la tipologia dell'allevamento.
2. Gli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale non possono essere contigui fra loro, ovvero a qualsiasi altro tipo d'allevamento di fauna selvatica, qualora di proprietà dello stesso titolare.

TITOLO II

ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

Art. 6

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, caratterizzati dall'utilizzo di specifiche strutture ed impianti d'allevamento, sono finalizzati alla produzione d'esemplari di fauna selvatica da destinare al ripopolamento venatorio, nonché utilizzabili nelle aree cinofile e zone di addestramento cani.
2. Gli allevamenti possono produrre le seguenti specie animali destinate agli istituti faunistici regionali: Lepre comune, Starna, Fagiano, Quaglia, Capriolo, Daino e, per l'utilizzo esclusivo nelle zone di addestramento cani presenti in Regione, Cinghiale.
3. Il titolare della concessione di cui al comma 1, previa autorizzazione della competente Amministrazione Provinciale, può vendere a scopo alimentare l'eventuale eccedenza di capi prodotti nell'anno, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercializzazione delle carni destinate al consumo alimentare.

Art. 7

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono mantenere un numero minimo di riproduttori pari a venti capi.
2. Gli esemplari venduti devono essere accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente.
3. L'allevamento deve sottostare alle disposizioni di polizia veterinaria ed, allo scopo d'evitare variazioni comportamentali e per prevenire la diffusione di malattie

infettive e parassitarie, negli allevamenti deve essere mantenuta una densità di capi limitata secondo i seguenti rapporti minimi:

- fagiano: dai 30 ai 60 giorni d'età, 0,5 mq/capo, d'età superiore, 1 mq/capo;
- starna: dai 30 ai 60 giorni di età, 0,25 mq/capo, d'età superiore, 1 mq/capo;
- lepre in recinto: 1 capo/20 mq;
- ungulati: 1 capo/3.000 mq di superficie recintata.

TITOLO III

ALLEVAMENTO A SCOPO ALIMENTARE

Art. 8

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare sono destinati alla produzione di carni d'ungulati, galliformi, anatidi, lepri e delle specie di cui al D.P.R. 364/96.
2. Nel caso di produzione d'ungulati, gli impianti devono essere localizzati preferibilmente su terreni permeabili non proclivi al dissesto, nonché dotati d'adeguata recinzione in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.

Art. 9

1. All'interno dell'allevamento a scopo alimentare è consentito al titolare ed ai soggetti nominativamente indicati nel provvedimento d'autorizzazione, catturare ed abbattere i capi allevati, senza l'utilizzo d'armi da fuoco, durante tutto l'anno solare.
2. La cessione dei capi selvatici vivi, da destinare ad altri allevamenti, è consentita durante tutto l'anno, previa apposizione di contrassegni inamovibili o indelebili.
3. La cessione di capi, morti o vivi, deve essere accompagnata da certificato sanitario, rilasciato dal Servizio veterinario dell'Unità sanitaria competente, attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari eseguiti.

Art. 10

1. Negli allevamenti di fauna destinata all'alimentazione, deve essere assicurata una dotazione minima di riproduttori pari a dieci capi per i mammiferi e di venti capi nel caso d'uccelli.
2. I titolari degli allevamenti devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia d'allevamenti zootecnici e della commercializzazione delle carni animali destinate al consumo alimentare.

TITOLO IV

ALLEVAMENTI A SCOPO ORNAMENTALE ED AMATORIALE

Art. 11

1. L'istituzione d'allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale, autorizzata dalla competente Giunta Provinciale, è finalizzata alla produzione d'animali da riproduttori nati in cattività, legittimamente acquisiti ed appartenenti alle specie cacciabili, di cui all'art. 36 della L.R. n. 30/1994, salvo che Coturnice (*Alectoris graeca graeca*), specie per la quale è vietata la detenzione e l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal terzo comma dell'art 6 della L.R. n. 30/1994, è consentito, altresì, allevare a scopo amatoriale ed ornamentale, ed eventualmente per esposizioni ornitologiche ed interscambio, avifauna esotica, Fringillidi, Ploceididi ed Emberizidi purché legittimamente acquisiti.
3. La detenzione d'uccelli, delle specie per le quali è consentito l'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale, inferiore a quattro capi complessivi non è soggetta ad autorizzazione/comunicazione.

Art. 12

1. Il numero massimo di capi, di cui è consentito l'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale, è pari ad **otto per ciascuna specie d'uccelli** ed a quattro per ciascuna specie di mammiferi.

2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti, immediatamente dopo lo svezzamento, ad altro allevamento.
3. I titolari degli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale sono tenuti a richiedere l'iscrizione al registro degli allevatori dilettanti predisposto, ai sensi del sesto comma dell'art. 6 della L.R. n. 30/1994, da ciascuna Provincia che assegna, ad ogni allevatore, un proprio numero identificativo.
4. Tutti i capi selvatici presenti nell'allevamento, devono essere muniti, a cura ed a spese del titolare dell'allevamento, di contrassegno/anello inamovibile su cui è stampigliata la sigla provinciale ed il numero identificativo del titolare.

Art. 13

1. E vietata la commercializzazione e l'immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo amatoriale od ornamentale.
2. E vietato l'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale d'animali selvatici in forma estensiva.
3. Nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente uccelli inanellati secondo le disposizioni vigenti nel luogo di residenza dell'espositore.

Art. 14

1. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti e di quelle regionali attinenti l'anagrafe canina, la detenzione di cani per uso venatorio, amatoriale, ovvero adibiti alla guida di ciechi ed alla custodia degli edifici e del gregge, non è soggetta ad alcuna autorizzazione/comunicazione.
2. L'allevamento cinofilo professionale, per i fini di cui all'art. 1 della legge 23.08.1993, n. 349, è costituito, secondo le disposizioni adottate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), con le modalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15

1. Fatto salvo quanto disposto dal quarto comma dall'articolo 6 e dal secondo comma dell'articolo 35 della L.R. n. 30/1994, gli allevamenti in atto devono essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. I titolari degli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale che eventualmente producono coturnici (*Alectoris graeca graeca*), devono cessarne l'allevamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicare alle Province la destinazione dei capi delle suddette specie allevate.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Dato a L'Aquila, addì 26 agosto 1997

Falconio

Pubblicato sul B.U.R.A. 23/09/1997 Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE (ABBRUZZO) 28 GENNAIO 2004, n. 10

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente

BURA n. 1 straordinario dell'11 febbraio 2004

Art. 42

Allevamenti - Tassidermia

1. La regione, su proposta delle province, con apposito regolamento, in sintonia con i disciplinari provinciali relativi ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica di

cui all'art. 17, disciplina gli allevamenti di fauna selvatica condotti sia sotto forma amatoriale e dilettantistica di cui all'art. 7 che professionale di cui al presente articolo.

2. Gli allevatori che intendono produrre fauna selvatica sotto forma di impresa, inclusi i titolari dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, devono richiedere formale autorizzazione all'Amministrazione provinciale competente per territorio,

fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali prescritte per l'esercizio dell'attività. Se l'allevatore è titolare dell'impresa agricola è tenuto a dare semplice comunicazione delle specie di fauna selvatica allevate all'Amministrazione provinciale.

3. La provincia, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, anche per recupero di potenzialità produttive in aree montane o svantaggiate, può consentire al titolare e ad altre persone da medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme di cui presente legge, la cattura di mammiferi ed uccelli in stato di cattività.

4. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere gli allevamenti di cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana (E.N.C.I).

5. Le province esercitano le funzioni amministrative inerenti l'autorizzazione dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione.

6. Oltre quanto disposto dall'art. 21 della legge 157/1992, l'attività di tassidermia a favore di privati è riservata alle spoglie di animali appartenenti alle specie di cui all'art. 1 della citata legge 157/1992.

7. La regione, sulla base di apposito regolamento, disciplina l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.